

Prof. Avv. Ida Maria Dentamaro
Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori

Avv. Nicola Dentamaro

Ministero della Salute

Via pec a:

atti.giudiziari@postacert.sanita.it

Regione Puglia

Via pec a:

avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

Regione Basilicata

Via pec a:

ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ATTO DI AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL' ORD. PRESIDENZIALE N° 3414 /2023 RESA DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE III Q DEL TAR PER IL LAZIO, NEL GIUDIZIO R.G. N° 14824/2022

I sottoscritti prof. avv. Ida Maria Dentamaro, avv. Nicola Dentamaro e avv. Giuseppe Campanile, nella qualità di difensori della società indicata in oggetto nel giudizio di cui sopra,

premessò che

- con ordinanza del Presidente della Sezione III quater del TAR Lazio n. - 3414/2023 è stata accolta l'istanza presentata dalla scrivente di notifica per pubblici proclami del ricorso, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistenti evocate in giudizio;

- con la stessa ordinanza è stato altresì precisato che *“la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”*;

Prof. Avv. Ida Maria Dentamaro
Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori

Avv. Nicola Dentamaro

- l'Avviso e gli atti relativi al ricorso introduttivo ed ai successivi motivi aggiunti del giudizio, nonché l'istanza cautelare collegiale e la relativa ordinanza di accoglimento, sono già stati inviati con separato avviso notificato nei termini indicati in ordinanza;

- in ottemperanza a quanto disposto dalla citata ordinanza presidenziale, in coda a quanto già oggetto di richiesta di pubblicazione si aggiunge il presente atto per ulteriori motivi aggiunti, il quale dovrà essere inserito nel medesimo e/o separato fascicolo che verrà creato sul rispettivo sito istituzionale e relativo al medesimo giudizio di cui sopra;

ciò premesso i sottoscritti, nelle qualità,

CHIEDONO

la pubblicazione del presente avviso e dell'atto per motivi aggiunti sul sito web del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della Regione Basilicata.

Ai fini degli incumbenti di cui sopra si trasmette, in allegato alla presente, l'atto per motivi aggiunti nonché la suddetta ordinanza presidenziale estratta dal fascicolo telematico e si specifica che

1) L'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso è: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III-quater, R.G. n. 14824/2022

2) Il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare sono:

Ricorrente: INTERHOSPITAL S.r.l.

Amministrazioni intimare: Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Regione Puglia e Regione Basilicata;

3) Testo integrale dell'atto per ulteriori motivi aggiunti.

Vedasi allegati contenenti il testo integrale dell'atto per ulteriori motivi aggiunti proposti avverso tutti gli atti e i provvedimenti emessi in attuazione delle disposizioni in tema di cc. dd. Payback, in particolare dalla Regione Basilicata, sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018.

4) Indicazione dei controinteressati:

Tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento (2015- 2018) nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento.

5) Indicazione del numero dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. III-quater, ordinanza presidenziale n. 3414/2023.

Si avvisa inoltre che

Via De Rossi, 16 – B A R I
dentamaro.idamaria@avvocatibari.legalmail.it
nicola.dentamaro@avvocatibari.legalmail.it

Prof. Avv. Ida Maria Dentamaro
Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori

Avv. Nicola Dentamaro

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, le

Amministrazioni:

- hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e dell'ordinanza presidenziale, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza medesima (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente (ad i seguenti indirizzi PEC nicola.dentamaro@avvocatibari.legalmail.it e dentamaro.idamaria@avvocatibari.legalmail.it) un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e l'ordinanza presidenziale, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza medesima (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione dell'ordinanza presidenziale, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Con osservanza.

prof. avv. Ida Maria Dentamaro

avv. Nicola Dentamaro

avv. Giuseppe Campanile